

Legge 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee
Legge comunitaria per il 1990

Articolo 1:	Cessione di azienda – Delega al governo
Articolo 2:	Cessione di azienda – Principi della delega
Articolo 3:	Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
Articolo 4:	Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione
Articolo 5:	Professione di architetto
Articolo 6:	Medici specialisti
Articolo 7:	Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili
Articolo 8:	Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
Articolo 9:	Giornalisti
Articolo 10:	Sedi farmaceutiche
Articolo 11:	Attività professionali nel settore del turismo
Articolo 12:	Appalti di lavori pubblici
Articolo 13:	Appalti di pubbliche forniture
Articolo 14:	Autotrasportatori
Articolo 15:	Agenti commerciali indipendenti
Articolo 16:	Attività economiche varie
Articolo 17:	Gruppo europeo di interesse economico
Articolo 18:	Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali
Articolo 19:	Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori
Articolo 20:	Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati
Articolo 21:	Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari
Articolo 22:	Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
Articolo 23:	Fondi propri degli enti creditizi
Articolo 24:	Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi
Articolo 25:	Assicurazione per interventi di assistenza
Articolo 26:	Assicurazione crediti
Articolo 27:	Assicurazione tutela giudiziaria
Articolo 28:	Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Articolo 29:	Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie
Articolo 30:	Prestazioni mediche e paramediche
Articolo 31:	Esonero dall'imposta per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore
Articolo 32:	Imposta di consumo sulle banane
Articolo 33:	Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rum
Articolo 34:	Modifiche al regime fiscale degli spiriti
Articolo 35:	Applicazione del regolamento cee n. 3842/86 del consiglio sulle merci contraffatte
Articolo 36:	Imposta per le importazioni
Articolo 37:	Documenti relativi alle importazioni ed esportazioni
Articolo 38:	Attuazione della Direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi
Articolo 39:	Attuazione della Direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulle locazioni di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
Articolo 40:	Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti ceca
Articolo 41:	Divieto della pubblicità ingannevole
Articolo 42:	Attuazione della direttiva del consiglio 85/577/cee relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Articolo 43:	Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza
Articolo 44:	Prezzi dei prodotti
Articolo 45:	Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
Articolo 46:	Etichettatura dei prodotti del tabacco
Articolo 47:	Cessione d'azienda

Articolo 48:	<u>Trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - CEE - ricezione direttive - insolvenza dei datori di lavoro</u>
Articolo 49:	Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 50:	Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
Articolo 51:	Norme sulla commercializzazione del miele
Articolo 52:	Estratti alimentari
Articolo 53:	Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche]
Articolo 54:	Sicurezza dei giocattoli
Articolo 55:	Carrelli semoventi per movimentazione
Articolo 56:	Recipienti semplici a pressione
Articolo 57:	Cosmetici
Articolo 58:	Prezzi delle specialità medicinali
Articolo 59:	Controlli tecnici effettuati nei paesi membri della comunità economica europea
Articolo 60:	Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Articolo 61:	Imballaggi preconfezionati
Articolo 62:	Olio di semi
Articolo 63:	Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali
Articolo 64:	Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca
Articolo 65:	Ormoni e farmaci veterinari
Articolo 66:	Controlli ed ispezioni veterinarie
Articolo 67:	Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose
Articolo 68:	Criteri speciali
Articolo 69:	Sostituzione dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136]
Articolo 70:	Eliminazione degli oli usati
Articolo 71:	Disposizioni concernenti il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
Articolo 72:	Fondo di rotazione
Articolo 73:	Copertura finanziaria

Articolo 47: Cessione d'azienda

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. ⁽¹⁾

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i

soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. (2)

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (3)

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi. (4)

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l' articolo 2112 del codice civile.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"3. I primi 3 commi dell' articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento."

Articolo 48: Trattamento di fine rapporto - Fondo di garanzia

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a - previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonché alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

- 1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;
- 2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b - previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c - previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d - nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e - previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f - previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento tributi;

g - l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.